

# CONSIGLIO DI BACINO

## “VENETO ORIENTALE”

COPIA

DELIBERAZIONE N° 10	—
IN DATA	28/06/2016
PROTOCOLLO N°	514

### ESTRATTO DEL VERBALE DELL'ASSEMBLEA D'AMBITO

**OGGETTO: ATTO DI ADEGUAMENTO DELLA CONVENZIONE TRA IL CONSIGLIO DI BACINO "VENETO ORIENTALE" E LA SOCIETA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PIAVE SERVIZI S.R.L. AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA DELIBERAZIONE AEEGSI N. 656/2015/IDR.. APPROVAZIONE.**

L'anno duemilasedici (2016) addì ventotto (28) del mese di giugno alle ore 18.50, in Conegliano presso l'Auditorium "Toniolo" sito in Via Galilei, 32, a seguito di inviti scritti diramati dal Presidente con lettera prof. n. 505 in data 17/06/2016 si è riunita, in 2<sup>a</sup> convocazione, l'Assemblea d'Ambito sotto la Presidenza dell'Ing. Fabio Vettori e con l'intervento del Direttore Dr. Agostino Battaglia.

Sono presenti i rappresentanti dei Comuni:

COMUNE	ABITANTI	ABITANTI/TOTALE	Presente (Sì = 1)	Abitanti rappresentati	Quote rappresentate
Alano di Piave	2926	0,0035	0	0	0,0000
Altivole	6720	0,0081	0	0	0,0000
Arcade	4366	0,0052	1	4.366	0,0052
Asolo	8952	0,0107	0	0	0,0000
Borso del Grappa	5913	0,0071	0	0	0,0000
Breda di Piave	7750	0,0093	1	7.750	0,0093
Caerano S. Marco	7941	0,0095	0	0	0,0000
Cappella Maggiore	4677	0,0056	0	0	0,0000
Carbonera	11135	0,0133	0	0	0,0000
Casale sul Sile	12722	0,0152	0	0	0,0000
Casier	11018	0,0132	0	0	0,0000
Castelcucco	2189	0,0026	0	0	0,0000

Castelfranco Veneto	32894	0,0394	1	32.894	0,0394
Castello Godego di	7013	0,0084	0	0	0,0000
Cavaso Tomba del	2996	0,0036	0	0	0,0000
Chiarano	3695	0,0044	1	3.695	0,0044
Cimadolmo	3413	0,0041	0	0	0,0000
Cison Valmarino di	2711	0,0032	0	0	0,0000
Codognè	5311	0,0064	1	5.311	0,0064
Colle Umberto	5177	0,0062	0	0	0,0000
Conegliano	34428	0,0413	1	34.428	0,0413
Cordignano	7096	0,0085	0	0	0,0000
Cornuda	6217	0,0075	0	0	0,0000
Crespano del Grappa	4713	0,0056	0	0	0,0000
Crocetta Montello del	6029	0,0072	0	0	0,0000
Farra di Soligo	8956	0,0107	0	0	0,0000
Follina	3939	0,0047	0	0	0,0000
Fontanelle	5804	0,0070	0	0	0,0000
Fonte	6019	0,0072	0	0	0,0000
Fregona	3169	0,0038	0	0	0,0000
Gaiarine	6136	0,0074	0	0	0,0000
Giavera Montello del	5144	0,0062	0	0	0,0000
Godega Urbano di S.	6112	0,0073	1	6.112	0,0073
Gorgo Monticano al	4182	0,0050	0	0	0,0000
Istrana	9041	0,0108	1	9.041	0,0108
Loria	9097	0,0109	1	9.097	0,0109
Mansuè	4974	0,0060	1	4.974	0,0060
Marcon	16215	0,0194	0	0	0,0000
Mareno di Piave	9667	0,0116	1	9.667	0,0116
Maser	4962	0,0059	1	4.962	0,0059
Maserada sul Piave	9293	0,0111	1	9.293	0,0111
Meolo	6465	0,0077	0	0	0,0000
Miane	3436	0,0041	0	0	0,0000
Monastier di Treviso	4087	0,0049	0	0	0,0000
Monfumo	1442	0,0017	0	0	0,0000
Montebelluna	30765	0,0369	1	30.765	0,0369
Moriago della Battaglia	2785	0,0033	0	0	0,0000
Motta di Livenza	10681	0,0128	1	10.681	0,0128
Mussolente	7653	0,0092	0	0	0,0000
Nervesa della Battaglia	6854	0,0082	1	6.854	0,0082
Oderzo	20068	0,0241	0	0	0,0000

Ormelle	4464	0,0054	1	4.464	0,0054
Orsago	3917	0,0047	0	0	0,0000
Paderno del Grappa	2169	0,0026	0	0	0,0000
Paese	21432	0,0257	0	0	0,0000
Pederobba	7573	0,0091	0	0	0,0000
Pieve di Soligo	12057	0,0145	0	0	0,0000
Ponte di Piave	8312	0,0100	1	8.312	0,0100
Ponzano Veneto	12194	0,0146	1	12.194	0,0146
Portobuffolè	790	0,0009	0	0	0,0000
Possagno	2195	0,0026	0	0	0,0000
Povegliano	5052	0,0061	1	5.052	0,0061
Quarto d'Altino	8199	0,0098	0	0	0,0000
Quero Vas	3338	0,0040	0	0	0,0000
Refrontolo	1824	0,0022	1	1.824	0,0022
Revine Lago	2241	0,0027	0	0	0,0000
Riese Pio X	10858	0,0130	0	0	0,0000
Roncade	14037	0,0168	1	14.037	0,0168
Salgareda	6599	0,0079	0	0	0,0000
S. Biagio di Callalta	13039	0,0156	0	0	0,0000
San Fior	6813	0,0082	1	6.813	0,0082
San Pietro di Feletto	5355	0,0064	1	5.355	0,0064
San Polo di Piave	4929	0,0059	0	0	0,0000
San Vendemiano	10080	0,0121	1	10.080	0,0121
San Zenone Ezz.	7391	0,0089	0	0	0,0000
Santa Lucia di Piave	9081	0,0109	1	9.081	0,0109
Sarmede	3174	0,0038	0	0	0,0000
Segusino	1941	0,0023	0	0	0,0000
Sernaglia della Battaglia	6325	0,0076	0	0	0,0000
Silea	9923	0,0119	0	0	0,0000
Spresiano	11659	0,0140	0	0	0,0000
Susegana	11702	0,0140	0	0	0,0000
Tarzo	4583	0,0055	1	4.583	0,0055
Trevignano	10565	0,0127	1	10.565	0,0127
Treviso	81014	0,0971	0	0	0,0000
Valdobbiadene	10690	0,0128	1	10.690	0,0128
Vazzola	7009	0,0084	0	0	0,0000
Vedelago	16434	0,0197	0	0	0,0000
Vidor	3769	0,0045	0	0	0,0000
Villorba	17883	0,0214	1	17.883	0,0214
Vittorio Veneto	28656	0,0343	1	28.656	0,0343
Volpago del Montello	10.045	0,0120	1	10.045	0,0120
<b>TOTALI</b>	<b>834.259</b>	<b>1</b>	<b>32</b>	<b>349.524</b>	<b>0,4190</b>

Il quorum richiesto per la validità della seduta in seconda convocazione è:  
ENTI: 31  
ABITANTI : 278.086

L'esito della verifica è il seguente:

ENTI PRESENTI	ABITANTI	FRAZIONE SUL TOTALE
<b>32</b>	<b>349.524</b>	<b>0,42</b>
ENTI ASSENTI		
<b>60</b>	<b>484.735</b>	<b>0,58</b>
TOTALE		
<b>92</b>	<b>834.259</b>	<b>1,00</b>

Il Presidente Ing. Fabio Vettori riconosciuta legale l'adunanza invita l'Assemblea a discutere e deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

DEL. N. 10  
DEL 28 GIUGNO 2016  
PROT. 514

**OGGETTO: ATTO DI ADEGUAMENTO DELLA CONVENZIONE TRA IL CONSIGLIO DI BACINO "VENETO ORIENTALE" E LA SOCIETA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PIAVE SERVIZI S.R.L. AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA DELIBERAZIONE AEEGSI N. 656/2015/IDR.. APPROVAZIONE.**

**PRESIDENTE:** Con deliberazione n. 2 del 21.02.2007 dell'allora Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale (ora Consiglio di Bacino) "Veneto Orientale" veniva affidata "in house providing" la gestione del servizio idrico integrato nel sub ambito "Sinistra Piave" alla società "Piave Servizi s.r.l. con scadenza il 31.12.2037.

A seguito di tale deliberazione, in data 29.05.2008, ai sensi e per gli effetti della specifica normativa nazionale e regionale in materia *pro tempore* vigente, veniva sottoscritta la relativa Convenzione ("*Convenzione tra l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Veneto Orientale e la società di gestione del Servizio Idrico Integrato Piave Servizi S.c.r.l.*") tra l'A.A.T.O. (oggi Consiglio di Bacino) "Veneto Orientale" e Piave Servizi S.r.l. (già S.c.r.l.).

Con successive deliberazioni dell'Assemblea si è provveduto alla modifica/integrazione di alcuni articoli di tale Convenzione (deliberazione n. 7 del 15.10.2010 artt. 38, 41 e 65; deliberazione n. 5 del 23.12.2011 artt. 38 e 41 e deliberazione n. 2 del 24.04.2013);

La Regione Veneto, nel frattempo e in osservanza al dettato normativo statale, con la L.R. del 27 aprile 2012 n. 17 recante "Disposizioni in materia di risorse idriche" ha, tra l'altro, istituito ed attribuito ai Consigli di Bacino le funzioni precedentemente svolte dalle A.A.T.O. e disciplinato ex novo la programmazione, organizzazione e gestione del S.I.I. (Piano d'Ambito, tariffa etc.), abrogando, contestualmente, la previgente normativa regionale.

La Giunta Regionale del Veneto, inoltre, con delibera n. 856 del 04.06.2013 (pubblicata nel BURV n. 53 del 25.06.2013), ha modificato la predetta L.R. n. 17/2012 disponendo il trasferimento di 11 Comuni (Caorle, Ceggia, Cessalto, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, San Donà

di Piave, Torre di Mosto e Zenson di Piave) dall'A.T.O. "Veneto Orientale" all'A.T.O. "Laguna di Venezia" e ridefinendo l'estensione territoriale degli ambiti stessi.

CHE a conclusione del suddetto processo di trasferimento l'Assemblea del Consiglio di Bacino "Veneto Orientale", in ossequio anche a quanto disposto dalla Regione Veneto, nella seduta del 28.03.2014 ha provveduto a rideterminare le quote di partecipazione degli Enti appartenenti al medesimo Consiglio di Bacino e a confermare, alla luce della nuova perimetrazione dell'ambito "Veneto Orientale", l'affidamento "in house" del S.I.I. al Gestore del sub ambito "c.d. sinistra Piave" di cui alla deliberazione n. 2 del 21.02.2007 e alla Convenzione del 29.05.2008 con la precisazione che, in detti atti, per soggetto gestore si intende il gruppo contrattuale Piave Servizi ovvero tutte le società del gruppo così come dirette e coordinate da Piave Servizi.

A seguito del sopra evidenziato trasferimento ad altro Ambito dei n. 11 Comuni, nel corso del 2014 la compagine sociale di Piave Servizi è passata (recesso consensuale) da n. 50 Comuni Soci a n. 39 Comuni Soci, con contestuale trasferimento della sede legale a Codogné (TV) e trasformazione da S.c.r.l. a S.r.l., e la società operativa A.S.I. S.p.A. (totalmente partecipata da detti n. 11 Comuni) è uscita dal gruppo contrattuale Piave Servizi.

In ossequio sia alla normativa vigente in materia di razionalizzazione sia a quanto stabilito con deliberazione n. 16 del 28.03.2014 dall'Assemblea del Consiglio di Bacino "Veneto Orientale", in data 09.12.2015 è stato sottoscritto, in conformità a quanto deliberato ed approvato dalle Assemblee delle società del gruppo del 29.06.2015, l'atto di fusione per incorporazione delle società operative S.I.S.P. S.r.l. e Sile Piave S.p.A. in Piave Servizi S.r.l., come da rogito rep. n. 124821 - racc. n. 34293 del Notaio dott. Paolo Mammucari di Mogliano Veneto (TV) iscritto, ai fini dell'efficacia ex lege della fusione, nel Registro delle Imprese di Treviso in data 31.12.2015.

Pertanto, da detta data (31.12.2015) Piave Servizi S.r.l. è rimasta l'unico soggetto erogante il servizio nel territorio dei propri 39 Comuni Soci della

Province di Treviso e Venezia (sub-ambito c.d. "sinistra Piave") ed opera direttamente nella gestione unitaria del Servizio Idrico Integrato dei territori di riferimento, subentrando a tutti gli effetti di legge e senza soluzione di continuità in tutti i rapporti attivi e passivi delle due società incorporate.

Si fa inoltre presente che con deliberazione n. 656/2015/R/IDR recante *"Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra Enti affidanti e Gestori del Servizio idrico Integrato – disposizioni su contenuti minimi essenziali"* l'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI), oltre ad adottare la convenzione tipo in parola, ha disposto per i Gestori del servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente, sia l'applicazione delle previsioni ivi contenute in quanto compatibili sia l'adeguamento delle convenzioni esistenti a tale convenzione tipo con conseguente trasmissione all'Autorità, per la relativa approvazione, nell'ambito della prima predisposizione tariffaria utile e comunque non oltre 180 giorni dalla pubblicazione del provvedimento.

Con deliberazione n. 3 del 29.04.2016, il Consiglio di Bacino "Veneto Orientale" in sede di invio della documentazione di cui alla deliberazione AEEGSI 664/2015/R/IDR, ha comunicato all'Autorità che *"con riferimento all'aggiornamento della convenzione di affidamento allo schema di convenzione tipo [...] si attesta che l'adeguamento è in corso di esecuzione e che la convenzione sarà completata e trasmessa nei termini di 180 giorni dalla pubblicazione del provvedimento 656/2015/R/IDR [...]".*

Di tale comunicazione l'AEEGSI - ritenendo la stessa conforme alle proprie indicazioni fornite al riguardo - ha preso atto nella deliberazione n. 251/2016/R/IDR con cui ha approvato gli specifici schemi regolatori recanti le predisposizioni tariffarie per il periodo 2016-2019 proposti dal Consiglio di Bacino "Veneto Orientale";

Con l'atto in discussione le parti intendono procedere, a norma di legge e secondo le disposizioni in materia dettate dall'AEEGSI, a rendere conforme la sopra evidenziata Convenzione di gestione in essere sottoscritta in data 29.05.2008 alle disposizioni, laddove compatibili, della convenzione tipo di cui all'allegato A della citata deliberazione dell'AEEGSI n. 656/2015/R/IDR.

Passerei ora la parola all'Ing. Pesce, che, in sintesi, ci descrive questo documento.

**ING. CARLO PESCE (DIRETTORE GENERALE PIAVE SERVIZI S.R.L.):**

Buonasera a tutti. Nel dicembre 2015 l'AEEGSI ha emanato delle importanti deliberazioni che vanno a impattare in modo molto pesante in società come le nostre. In particolare è stata emanata la deliberazione n. 655 che avrà dei risvolti nei confronti del rapporto con i nostri cittadini/utenti e la deliberazione n. 656 che invece va ad impattare quelli che sono i contenuti della convenzione che regola i rapporti tra il Consiglio di Bacino e la società che gestisce il servizio idrico integrato. Il lavoro di adeguamento che è stato fatto non è altro che un adeguamento di tipo normativo. E' stato redatto un documento che va ad integrare la convenzione esistente nei contenuti mancanti che invece erano previsti in questa deliberazione n. 656. Naturalmente siamo andati anche all'interno di questo documento a realizzare quelle elisioni della vecchia convenzione che non avevano più ragione d'essere, in particolar modo nelle metodologie di calcolo tariffario in quanto quando è stata firmata la convenzione nel 2008 vigeva il metodo normalizzato per la determinazione della tariffa che, con l'avvento dell'AEEGSI questo non è più possibile in quanto è l'Autorità che determina la metodologia di calcolo tariffario. Stessa cosa per quanto riguarda la revisione del piano d'ambito. Quindi si tratta di un puro adeguamento normativo a quello che sono le previsioni dell'Autorità. Non è stato possibile aggiungere niente di più anche perchè questa convenzione dovrà essere sottoposta al vaglio dell'Autorità stessa.

**PRESIDENTE:** Grazie Ing. Pesce. Aprirei quindi la discussione sul punto all'ordine del giorno.

**ENTRA IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI PORTOBUFFOLE' PER CUI I PRESENTI SONO ORA 350.314.**

Preso atto che non ci sono interventi il Presidente pone in votazione il punto all'ordine del giorno.

Effettuata la votazione si ottiene il seguente risultato:

Presenti: 33 pari ad abitanti 350.314

Votanti: 33 pari ad abitanti 350.314

Voti favorevoli: 33 pari ad abitanti 350.314

Voti contrari: NESSUNO

Astenuti: NESSUNO

**PRESIDENTE:** Votiamo l'immediata esecutività, per alzata di mano.

Effettuata la votazione si ottiene il seguente risultato:

Presenti: 33 pari ad abitanti 350.314

Votanti: 33 pari ad abitanti 350.314

Voti favorevoli: 33 pari ad abitanti 350.314

Voti contrari: NESSUNO

Astenuti: NESSUNO

Tutto ciò premesso

### **L'ASSEMBLEA D'AMBITO**

SENTITA la relazione del Presidente;

VISTO l'atto di adeguamento della convenzione tra il Consiglio di Bacino "Veneto Orientale" e la società di gestione del servizio idrico integrato Piave Servizi s.r.l.;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTA la deliberazione AEEGSI 656/2015/R/IDR.;

VISTO il parere favorevole del Vice Direttore in ordine alla regolarità tecnica;

VISTA la Convenzione tra gli enti locali partecipanti compresi nell'ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato "Veneto Orientale";

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato;

CON VOTI favorevoli 33 pari ad abitanti 350.314, contrari NESSUNO, astenuti NESSUNO, espressi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

- di approvare l'atto di adeguamento della convenzione tra il Consiglio di Bacino "Veneto Orientale" e la società di gestione del servizio idrico integrato Piave Servizi s.r.l. che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di trasmettere la presente deliberazione all'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico e al gestore del servizio idrico integrato Piave Servizi s.r.l.;
- di dare atto che l'oggetto della presente deliberazione rientra nelle competenze dell'Assemblea ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, nonché ai sensi della convenzione tra gli enti locali partecipanti compresi nell'ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato "Veneto Orientale";

- di dare atto, inoltre, che è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso dal Vice Direttore ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata, come riportata nelle premesse, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

VISTO:  
IL DIRETTORE  
F.to Dr. Agostino Battaglia

**ATTO DI ADEGUAMENTO**  
**DELLA CONVENZIONE TRA IL CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE+**  
**E LA SOCIETÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**  
**PIAVE SERVIZI S.R.L.**  
**AI SENSI E PER GLI EFFETTI**  
**DELLA DELIBERAZIONE AEEGSI N. 656/2015/R/IDR**

L'anno 2016 (duemilasedici), il giorno \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) del mese di \_\_\_\_\_, in Conegliano presso la sede del Consiglio di Bacino Veneto Orientale+, sita in via Veneto n. 46, con la presente scrittura privata non autenticata, da valere a tutti gli effetti di legge,

TRA

il **CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE+**, Ente di Governo d'Ambito dell'Ambito Territoriale Ottimale Veneto Orientale+ di cui alla L.R. n. 17/2012 e s.m.i., con sede legale in Conegliano (TV), via Veneto n. 46, C.F. e P. Iva n. 03691070266, in persona del \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede del Consiglio di Bacino Veneto Orientale+ legittimato alla sottoscrizione del presente atto in forza \_\_\_\_\_, di seguito semplicemente *Consiglio di Bacino+*,

- da una parte

E

**PIAVE SERVIZI S.R.L.**, con sede legale in Codognè (TV), via F. Petrarca n. 3, C.F., P.IVA e n. Iscr. Reg. Impr. TV 03475190272, cap. soc. Euro 6.134.230,00 i.v., in persona del Presidente e Legale Rappresentante *pro tempore* \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, e domiciliato per la carica presso la Società stessa, il quale agisce e stipula il presente atto in nome, per conto e nell'interesse di Piave Servizi S.r.l., in forza del

vigente Statuto sociale e della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del \_\_\_\_\_, di seguito semplicemente *Gestore*

- dall'altra

#### PREMESSO

- CHE a seguito di affidamento in *house providing* del Servizio Idrico Integrato (in sigla S.I.I.) conferito, per il sub-ambito c.d. *sinistra Piave*, al Gestore dall'Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale *Veneto Orientale* con deliberazione n. 2 del 21.02.2007, è stata sottoscritta in data 29.05.2008, ai sensi e per gli effetti della specifica normativa nazionale e regionale in materia *pro tempore* vigente, la relativa Convenzione (*Convenzione tra l'Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale Veneto Orientale e la società di gestione del Servizio Idrico Integrato Piave Servizi S.c.r.l.*) tra l'A.A.T.O. (oggi Consiglio di Bacino) *Veneto Orientale* e Piave Servizi S.r.l. (già S.c.r.l.) con scadenza il 31.12.2037;
- CHE con successive deliberazioni il predetto Ente di Governo ha provveduto alla modifica/integrazione di alcuni articoli di tale Convenzione (deliberazione n. 7 del 15.10.2010 artt. 38, 41 e 65; deliberazione n. 5 del 23.12.2011 artt. 38 e 41 e deliberazione n. 2 del 24.04.2013);
- CHE la Regione Veneto, in osservanza al dettato normativo statale, con la L.R. del 27 aprile 2012 n. 17 recante *Disposizioni in materia di risorse idriche* ha, tra l'altro, istituito ed attribuito ai Consigli di Bacino le funzioni precedentemente svolte dalle A.A.T.O. e disciplinato ex novo la programmazione, organizzazione e gestione del S.I.I. (Piano *d'Ambito*, tariffa etc.), abrogando, contestualmente, la previgente normativa regionale;
- CHE la Giunta Regionale del Veneto con delibera n. 856 del 04.06.2013 (pubblicata nel BURV n. 53 del 25.06.2013), ha modificato la predetta L.R. n. 17/2012 disponendo il trasferimento di 11 Comuni (Caorle, Ceggia, Cessalto, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, San Donà di Piave, Torre di Mosto e Zenson di Piave) dall'A.T.O. *Veneto Orientale* all'A.T.O. *Laguna di Venezia* e ridefinendo l'estensione territoriale degli ambiti stessi;

- CHE a conclusione del suddetto processo di trasferimento l'Assemblea del Consiglio di Bacino Veneto Orientale, in ossequio anche a quanto disposto dalla Regione Veneto, nella seduta del 28.03.2014 ha provveduto a rideterminare le quote di partecipazione degli Enti appartenenti al medesimo Consiglio di Bacino e a confermare, alla luce della nuova perimetrazione dell'ambito "Veneto Orientale", l'affidamento alla house del S.I.I. al Gestore del sub ambito "c.d. sinistra Piave" di cui alla deliberazione n. 2 del 21.02.2007 e alla Convenzione del 29.05.2008 con la precisazione che, in detti atti, per soggetto gestore si intende il gruppo contrattuale Piave Servizi ovvero tutte le società del gruppo così come dirette e coordinate da Piave Servizi;
- CHE sempre a seguito del sopra evidenziato trasferimento ad altro Ambito dei n. 11 Comuni, nel corso del 2014 la compagine sociale di Piave Servizi è passata (recesso consensuale) da n. 50 Comuni Soci a n. 39 Comuni Soci, con contestuale trasferimento della sede legale a Codogné (TV) e trasformazione da S.c.r.l. a S.r.l., e la società operativa A.S.I. S.p.A. (totalmente partecipata da detti n. 11 Comuni) è uscita dal gruppo contrattuale Piave Servizi;
- CHE in ossequio sia alla normativa vigente in materia di razionalizzazione sia a quanto stabilito con deliberazione n. 16 del 28.03.2014 dall'Assemblea del Consiglio di Bacino Veneto Orientale, in data 09.12.2015 è stato sottoscritto, in conformità a quanto deliberato ed approvato dalle Assemblee delle società del gruppo del 29.06.2015, l'atto di fusione per incorporazione delle società operative S.I.S.P. S.r.l. e Sile Piave S.p.A. in Piave Servizi S.r.l., come da rogito rep. n. 124821 - racc. n. 34293 del Notaio dott. Paolo Mammucari di Mogliano Veneto (TV) iscritto, ai fini dell'efficacia ex lege della fusione, nel Registro delle Imprese di Treviso in data 31.12.2015;
- CHE da detta data (31.12.2015) Piave Servizi S.r.l. è rimasta l'unico soggetto erogante il servizio nel territorio dei propri 39 Comuni Soci della Province di Treviso e Venezia (sub-ambito c.d. sinistra Piave) ed opera direttamente nella gestione unitaria del Servizio Idrico Integrato dei territori di riferimento, subentrando a tutti gli effetti di legge e senza soluzione di continuità in tutti

i rapporti attivi e passivi delle due società incorporate;

- CHE con provvedimento n. 13 del 17.12.2015 l'Assemblea del Consiglio di Bacino Veneto Orientale ha deliberato di adottare la revisione del Piano d'Ambito avviando la conseguente procedura prevista per legge per l'approvazione del nuovo piano;

- CHE con deliberazione n. 656/2015/R/IDR recante *Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra Enti affidanti e Gestori del Servizio idrico Integrato . disposizioni su contenuti minimi essenziali* l'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI), oltre ad adottare la convenzione tipo in parola, ha disposto per i Gestori del servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente, sia l'applicazione delle previsioni ivi contenute in quanto compatibili sia l'adeguamento delle convenzioni esistenti a tale convenzione tipo con conseguente trasmissione all'Autorità, per la relativa approvazione, nell'ambito della prima predisposizione tariffaria utile e comunque non oltre 180 giorni dalla pubblicazione del provvedimento;

- CHE come da deliberazione n. 3 del 29.04.2016, il Consiglio di Bacino Veneto Orientale in sede di invio della documentazione di cui alla deliberazione AEEGSI 664/2015/R/IDR, ha comunicato all'Autorità che *con riferimento all'aggiornamento della convenzione di affidamento allo schema di convenzione tipo [õ ] si attesta che l'adeguamento è in corso di esecuzione e che la convenzione sarà completata e trasmessa nei termini di 180 giorni dalla pubblicazione del provvedimento 656/2015/R/IDR [õ ]*;

- CHE di tale comunicazione l'AEEGSI - ritenendo la stessa conforme alle proprie indicazioni fornite al riguardo - ha preso atto nella deliberazione n. 251/2016/R//IDR con cui ha approvato gli specifici schemi regolatori recanti le predisposizioni tariffarie per il periodo 2016-2019 proposti dal Consiglio di Bacino Veneto Orientale;

- CHE con il presente atto, pertanto, le odierne parti intendono procedere, a norma di legge e secondo le disposizioni in materia dettate dall'AEEGSI, a rendere conforme la sopra evidenziata

Convenzione di gestione in essere sottoscritta in data 29.05.2008 alle disposizioni, laddove compatibili, della convenzione tipo di cui all'allegato A della citata deliberazione dell'AGEESI n. 656/2015/R/IDR;

PRESO ATTO, attese le modifiche/integrazioni introdotte dal legislatore al D. Lgs. n. 152/2006 con il D. L. n. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 164/2014 ed in particolare a quanto disposto dall'art. 172 relativamente alle gestioni esistenti, della conformità alla normativa *pro tempore* vigente dell'affidamento *alla house providing* della gestione del Servizio Idrico Integrato a Piave Servizi S.r.l.;

VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 recante *Norme in materia ambientale* così come successivamente modificato ed integrato;

VISTA la L.R. 27 aprile 2012 n. 17 contenente *Disposizioni in materia di risorse idriche* e s.m.i.;

VISTA la Convenzione per la cooperazione tra gli Enti Locali partecipanti compresi nell'Ambito Territoriale Ottimale del Servizio Idrico Integrato *Veneto Orientale* del 29.05.2013, prot. n. 52270 rep. Comune di Treviso n. 13248, scrittura privata autenticata registrata a Treviso il 05.06.2013 al n. 4 serie 2;

VISTO lo Statuto di Piave Servizi S.r.l.;

VISTA la Carta del Servizio Idrico Integrato approvata dall'AGEA con deliberazione n. 57 del 17.12.2010 ed adottata dal Gestore il 09.02.2011, così come revisionata ed adeguata, a seguito della delibera dell'AGEESI n. 655/2015/R/IDR, con deliberazione dell'Assemblea del Consiglio di Bacino *Veneto Orientale* n. \_\_\_\_ del 28.06.2016;

VISTO il Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'AGEA con deliberazione n. 56 del 17.12.2010 ed adottata dal Gestore il 09.02.2011;

Tutto ciò premesso e visto, tra le parti come sopra individuate e rappresentate,

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

## **ART. 1 È Premesse**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata. Ogni successivo riferimento alla Convenzione deve intendersi attribuito all'atto di cui in premesse sottoscritto in data 29.05.2008.

## **ART. 2 È Modifica dell'art. 2 (Í Definizioni ) della Convenzione**

Le definizioni di cui all'art. 2 della Convenzione sono così modificate:

- la denominazione *«Autorità d'Ambito»* viene sostituita con la attuale dizione normativa corretta di *«Ente di Governo dell'Ambito (in sigla EGA)»* identificato, nella Convenzione, con il Consiglio di Bacino *«Veneto Orientale»* già A.A.T.O. *«Veneto Orientale»*. In ogni parte del testo della Convenzione, pertanto, ogni riferimento all'*«Autorità d'Ambito»* dovrà intendersi, salvo diversa specifica indicazione, così mutato;

nonché integrate dalle seguenti:

- *«Acquedotto»: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;*
- *«Adduzione»: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle reti di trasporto primario e secondario come definite al punto 1.1. dell'Allegato al D.M. n. 99/1997, ivi incluse le operazioni di ricerca perdite, necessarie a rendere disponibile l'acqua captata per la successiva fase di distribuzione, nonché la gestione, la realizzazione e la manutenzione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi con funzione di carico, di riserva e di compenso ove presenti;*
- *«Altre attività idriche»: è l'insieme delle attività idriche non rientranti nel Servizio Idrico Integrato e in particolare:*
  - a) *lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la captazione, la distribuzione e la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il*

- trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma, l'installazione e gestione di base dell'acqua, l'installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione;*
- b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trasporto e il pre-trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi;*
- c) l'esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del Servizio Idrico Integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del Servizio Idrico Integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;*
- d) lo svolgimento di altri lavori e servizi attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici realizzati per conto terzi, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all'interno dei condomini, istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l'engineering e altri lavori e servizi similari;*
- Attività diverse: è l'insieme delle attività diverse da quelle idriche relative all'attività di acquedotto, fognatura, depurazione e altre attività idriche;*
  - Captazione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l'approvvigionamento diretto dell'acqua da sorgenti, da acque superficiali o da acque sotterranee; ove presenti sono incluse le centrali di sollevamento;*
  - Depurazione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi;*

- *Distribuzione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture necessarie a rendere disponibile l'acqua captata e/o adotta, destinata al consumo umano. Sono incluse le centrali di sollevamento, le torri piezometriche, i serbatoi di testata, intermedi e di estremità con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti. Tali infrastrutture sono finalizzate alla fornitura agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici . condominiali o singoli . e assimilabili, eventualmente industriali e agricoli, inclusa la vendita forfettaria di acqua, fra cui le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l'utilizzo, seppure parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile nel rispetto delle normative sanitarie vigenti. La distribuzione comprende altresì tutte le attività di fornitura e gestione delle utenze del Servizio Idrico Integrato;*
- *Equilibrio economico . finanziario: è la condizione di gestione dei servizi tale da assicurare economicità e capacità di rimborso del debito;*
- *Finanziatori: sono gli istituti di credito, gli investitori istituzionali e/o altri finanziatori che finanziano o rifinanziano, anche attraverso la sottoscrizione di obbligazioni o altri titoli di debito, gli investimenti effettuati dal Gestore, come comunicati dal medesimo*
- *Fognatura: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, eventualmente le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e deviatori;*
- *Potabilizzazione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l'acqua captata e/o addotta e/o distribuita idonea al consumo umano e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria dell'acqua*

distribuita; sono comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse; sono comprese inoltre le operazioni disinfezione effettuate in rete distribuzione con stazioni intermedie;

- *Servizio Idrico Integrato (S.I.I.): è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;*
- *Vendita all'ingrosso: è l'attività di cessione dell'acqua, potabile e non, e/o dei servizi di fognatura e/o di depurazione per conto di altri gestori del Servizio Idrico Integrato, anche operanti in altri ambiti territoriali ottimali.*

*Le definizioni di "Bacino d'Ambito", di cui tratterà il nuovo art. 11 bis della Convenzione, e di "Sistema di Rendicontazione" sono soppresse.*

### **ART. 3 È Modifica dell'Art. 3 (l'Affidamento del Servizio Idrico Integrato) della Convenzione**

Ai commi 1 e 2 il richiamo al comma 5, lettera c), dell'art. 113 del D. Lgs. n. 267/2000 deve intendersi sostituito dal richiamo alle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di affidamento *"a house providing"*.

### **ART. 4 È Modifica dell'Art. 4 (l'Oggetto dell'Affidamento) della Convenzione**

Alla fine del comma 1, dopo la parola *"delegata"*, è aggiunto:

*"nonché altre attività idriche quali ad esempio l'installazione e gestione di case dell'acqua, l'installazione e gestione di bocche antincendio, il trattamento di rifiuti liquidi, etc.."*

*Le parti si impegnano, con la presente Convenzione, a realizzare le attività necessarie alla gestione del Servizio Idrico Integrato, promovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli Utenti, in attuazione della normativa vigente.*

Alla fine del comma 3, dopo le parole *all'allegato 1+*, è aggiunto:

*così come modificata a seguito di nuova perimetrazione dell'Ambito Territoriale Ottimale Veneto Orientale di cui alla DGRV n. 856 del 04.06.2013 e conseguenti provvedimenti adottati dal Consiglio di Bacino Veneto Orientale+*

La planimetria così aggiornata viene allegata al presente atto di adeguamento (all. 1) per formarne parte integrante e sostanziale.

Il comma 5 viene così modificato:

*Le tariffe e i prezzi sono predisposti ed adottati dall'AGA in conformità alle vigenti norme in materia e conseguentemente così applicati dal Gestore, fatte salve successive modifiche degli stessi da parte dell'AEEGSI in sede della competente approvazione tariffaria. Le condizioni di fornitura sono determinate dall'AGA, su proposta del Gestore, in osservanza alle disposizioni di legge e dell'AEEGSI, tenuto conto anche dell'uniformità degli standard minimi di servizio pubblico e garantendo la parità di trattamento tra gli Utenti+*

Dopo il comma 5 viene inserito il seguente comma:

*6. Si dà atto che all'interno del perimetro amministrativo dell'A.T.O. Veneto Orientale+ oltre a Piave Servizi S.r.l., affidataria ~~ha~~ house providing+ del Servizio Idrico Integrato per il sub-ambito c.d. ~~la~~ sinistra Piave+ opera il gestore conforme ex lege, al pari della medesima, Alto Trevigiano Servizi S.r.l. con sede legale in Montebelluna (TV) affidatario ~~ha~~ house providing+ del Servizio Idrico Integrato per il sub-ambito c.d. ~~la~~ destra Piave+ come da relativa Convenzione di gestione del 03.02.2010 e s.m.i. con scadenza il 31.12.2038+*

#### **ART. 5 È Modifica dell'Art. 5 (Í Destinatari del servizioÍ) della Convenzione**

Alla fine del comma 1, dopo le parole *della Autorità d'Ambito+*, è aggiunto:

*nonché dai provvedimenti assunti in materia dall'AEEGSI+*

#### **ART. 6 È Modifica dell'Art. 6 (Í Durata, modifica e cessazione dell'AffidamentoÍ) della Convenzione**

Dopo il comma 3 vengono inseriti i seguenti nuovi commi:

*4. Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, esclusivamente in presenza di affidamento conforme alla normativa vigente, nei seguenti casi:*

- a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi ai sensi del comma 2 bis dell'art. 3 bis del D.L. n. 138/2011;*
- b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto delle pertinenti disposizioni della regolazione dell'AEESI.*

*5. Nel caso di cui al precedente comma 4, il Gestore presenta motivata istanza all'AGA, specificando altresì l'estensione della durata ritenuta necessaria al mantenimento ovvero al ristabilimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, e ne dà comunicazione all'AEESI. L'AGA decide sull'istanza entro sessanta (60) giorni e trasmette all'AEESI la propria determinazione . unitamente agli atti convenzionali aggiornati . ai fine della sua verifica ed approvazione entro i successivi novanta (90) giorni.*

*6. L'AGA prende atto che, come già evidenziato al precedente art. 4, operano nell'A.T.O. Veneto Orientale+ i Gestori del Servizio Idrico Integrato, Piave Servizi S.r.l. di Codognè (TV) e Alto Trevigiano Servizi S.r.l. di Montebelluna (TV), titolari di affidamento ~~ha~~ house providing+assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege ai sensi dell'art. 172, comma 2, del D. Lgs. n. 152/2006, rispetto ai quali, fermo restando eventuali accordi volti ad accelerare il processo di accorpamento delle gestioni, il Gestore dell'Ambito subentrerà nella relativa gestione alla data di scadenza prevista nelle singole convenzioni che regolano il rapporto.*

7. L'EGA, almeno diciotto (18) mesi prima della scadenza dell'affidamento e della Convenzione in essere con Piave Servizi S.r.l., avvierà le procedure di subentro del Gestore d'Ambito e verificherà la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore d'Ambito.

8. L'EGA individuerà, con propria deliberazione da sottoporre all'EEGSI, su proposta del Gestore uscente Piave Servizi S.r.l., sentiti i Finanziatori, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'EEGSI nonché di quanto riportato al successivo art. 64 laddove applicabile, fissando altresì l'obbligo di pagamento dello stesso da parte del Gestore subentrante entro il centottantottesimo (180) giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo (90) giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore Piave Servizi S.r.l. formulerà la propria proposta entro sessanta (60) giorni dall'avvio della procedura; l'EGA delibererà entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della proposta e trasmetterà all'EEGSI la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta (60) giorni.

9. In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dall'EGA, il Gestore medesimo potrà presentare le proprie osservazioni all'EEGSI entro trenta (30) giorni dall'adozione del provvedimento dell'EGA. L'EEGSI terrà conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica ed approvazione.

10. A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente comma, Piave Servizi S.r.l. trasferirà al Gestore subentrante i beni strumentali e le loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, così come individuati dalla ricognizione che verrà effettuata d'intesa con l'EGA e secondo quanto indicato dal successivo art. 64 (~~Restituzione di opere~~).

11. Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti, anche con riferimento a valutazioni di sostenibilità ed efficienza, è soggetto al

*passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del Servizio Idrico Integrato.*

*12. In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'EGA, nel termine indicato, Piave Servizi S.r.l. proseguirà nella gestione del Servizio Idrico Integrato fino al subentro del nuovo Gestore . limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcastinabili individuati dall'EGA unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi . attraverso la proroga della Convenzione comunque entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti; ove si verifichi tale condizione, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto+.*

#### **ART. 7 È Modifica dell'Art. 8 (Í Obblighi del GestoreÎ ) della Convenzione**

Ogni riferimento alle società operative nel presente articolo, nonché tutti quelli successivi della Convenzione, è da intendersi abrogato essendo tali società cessate a seguito della sopra evidenziata fusione per incorporazione con efficacia a tutti gli effetti di legge dal 31.12.2015.

Il comma 1, pertanto, viene sostituito integralmente dal seguente comma:

*1. Per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente Convenzione, il Gestore si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti nella medesima, tra cui:*

- a) garantire la gestione del servizio in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promovendo il miglioramento delle prestazioni erogate agli Utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità stabilite dall'EGA in attuazione della normativa vigente;*
- b) sostenere i rischi connaturati alla gestione, a fronte dei quali percepisce i ricavi da corrispettivi tariffari, secondo la normativa vigente;*
- c) realizzare il Programma degli Interventi e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli Utenti;*
- d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente Convenzione+.*

Nell'ultimo periodo del comma 2 i richiami normativi, laddove relativi a norme risultanti abrogate, devono intendersi sostituiti dalle successive disposizioni legislative vigenti in materia.

#### **ART. 8 È Modifica dell'Art. 9 (I Obblighi dell'Autorità) della Convenzione**

Dopo il comma 3 viene inserito il seguente comma:

*4. Per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente Convenzione, l'Ente di Governo dell'Ambito si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti nella medesima, tra cui:*

- a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;*
- b) aggiornare le priorità di intervento sulla base delle principali criticità riscontrate e predisporre, coerentemente e nei tempi previsti, il Programma degli Interventi e il Piano Economico-Finanziario;*
- c) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente Convenzione.*

*5. L'EGA è altresì obbligato a:*

- a) avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto (18) mesi prima della scadenza naturale della Convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre (3) mesi dall'avvenuta cessazione;*
- b) provvedere alla predisposizione tariffaria, anche per i grossisti operanti nel territorio di propria competenza, e all'adempimento degli ulteriori obblighi posti in capo agli EGA dalla regolazione dell'AEEGSI, nel rispetto dei criteri, delle procedure e dei termini stabiliti dall'AEEGSI medesima;*
- c) garantire lo svolgimento della procedura di subentro nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente;*

d) controllare le attività del Gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e informazioni inviate dal Gestore medesimo, anche nell'ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione dell'AEESGI.

#### **ART. 9 È Modifica dell'Art. 10 (l'Equilibrio economico-finanziario) della Convenzione**

L'art. 10 viene integralmente così sostituito:

1. Le parti convengono che i termini e le condizioni dell'affidamento di cui alla presente Convenzione dovranno sempre assicurare l'equilibrio economico-finanziario del Gestore per l'intera durata dell'affidamento, ai sensi dell'articolo 151, comma 2. Lettera c) del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

2. Il Piano Economico-Finanziario (PEF) deve essere redatto secondo le forme e le modalità definite dall'AEESGI per tutto il periodo di affidamento, prevedendo la predisposizione del Piano Tariffario, il quale con cadenza annuale, nel rispetto del Metodo Tariffario adottato dall'AEESGI, contiene:

- l'andamento dei costi di gestione;
- l'andamento dei costi di investimento al netto di eventuali finanziamenti a fondo perduto;
- i proventi da tariffa;
- i valori componenti il Vincolo ai Ricavi del Gestore (VRG);
- il moltiplicatore tariffario theta.

3. Oltre dal Piano Tariffario di cui al precedente comma 2, il PEF è composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto Finanziario redatti con cadenza annuale per tutto il periodo di concessione. Tali prospetti devono essere redatti in maniera tale da garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.

4. Il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario del PEF, almeno per la prima stesura,

deve essere comprovato anche mediante la ~~l~~asseverazione di un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'~~l~~stituto di credito stesso ed iscritte nell'~~l~~bo degli intermediari finanziari o da una società di revisione. L'~~l~~GA, ha la facoltà di richiedere la ~~l~~asseverazione del PEF anche per i successivi aggiornamenti dello stesso, anche alla luce delle disposizioni dell'~~l~~EEGSI.

5. All'~~l~~inizio di ciascun periodo regolatorio e, comunque, nei termini previsti dall'~~l~~EEGSI, l'~~l~~GA adotta con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria, ossia lo ~~l~~specifico schema regolatorio+ composto dal Programma degli Interventi (Pdl), dal Piano Economico-Finanziario (PEF) e dalla Convenzione di gestione, la cui elaborazione deve rispettare i criteri e le indicazioni metodologiche stabilite dalla regolazione emanata dall'~~l~~EEGSI.

6. L'~~l~~aggiornamento del Programma degli Interventi deve contenere:

- la puntuale indicazione degli interventi riferiti all'~~l~~orizzonte temporale esplicitato di volta in volta dall'~~l~~EEGSI;
- le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio e al soddisfacimento della complessiva domanda dell'~~l~~utenza per lo ~~l~~eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'~~l~~affidamento.

Inoltre, il Pdl deve esplicitare le criticità rilevate sul territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire anche in correlazione alle criticità riscontrate e le conseguenti linee di intervento individuate su proposta del Gestore.

7. L'~~l~~aggiornamento del Piano Economico-Finanziario deve avvenire sulla base della regolazione vigente emanata dall'~~l~~EEGSI e deve prevedere lo ~~l~~esplicitazione di tutti gli elementi di cui al precedente comma 2.

8. La Convenzione di gestione deve essere tempestivamente aggiornata al fine di recepire la disciplina introdotta dall'~~l~~EEGSI.

9. L'~~l~~GA aggiorna il Piano d'~~l~~Ambito con procedura partecipata con il Gestore e assicura che lo ~~l~~approvazione tariffaria e i documenti che lo compongono siano coerenti tra loro.

10. L'AGA assicura che l'aggiornamento del Piano d'Ambito consenta il perseguimento dell'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati.

**ART. 10 È Modifica dell'Art. 11 (Ripristino dell'equilibrio economico-finanziario) della Convenzione**

Fatto salvo il comma 7 che a seguito della rinumerazione diviene comma 9, l'art. 11 viene così integralmente sostituito:

1. Qualora durante il periodo regolatorio si verificano circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'AGA istanza di equilibrio.

2. L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.

3. È obbligato del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

4. Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono:

- a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell'AREGSI, con particolare riferimento a:
  - trattamento dei costi di morosità;
  - allocazione temporale dei conguagli;
  - rideterminazione del deposito cauzionale;

- revisione dell'articolazione tariffaria;
  - rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati;
  - b) revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
  - c) modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente Convenzione;
  - d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell'AEEGSI, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima;
  - e) eventuali ulteriori misure definite dalle parti.
5. Le misure di cui al presente articolo possono essere richieste anche congiuntamente.
6. L'EGA decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta (60) giorni dalla sua ricezione e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui al comma precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l'EGA, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'AEEGSI ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.
7. L'AEEGSI verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall'EGA nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre centottanta (180) giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'AEEGSI può disporre misure cautelari.
8. L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione.

9. (ex comma 7) *In caso di mancato accordo sulla sussistenza dell'equilibrio economico finanziario dell'affidamento e/o in caso di mancata adozione da parte dell'Autorità d'Ambito delle necessarie misure di compensazione, ad esito delle valutazioni congiunte nel termine di 180 (centottanta) giorni consecutivi, il Gestore previa deliberazione dell'Assemblea del Gestore medesimo, avrà la facoltà di recedere dalla presente Convenzione con gli effetti di cui all'ART. 68 della presente Convenzione.*

**ART. 11 - Introduzione art. 11 bis (Í Contenuto del Piano d'Ambito)**

Dopo l'art. 11 (Ripristino dell'equilibrio economico-finanziario) della Convenzione viene introdotto ex novo il seguente articolo:

**Í ART. 11 bis CONTENUTO DEL PIANO D'AMBITO**

1. *Il Piano d'Ambito, allegato alla presente Convenzione di cui costituisce parte integrante, è costituito, ai sensi dell'art. 149 del D. Lgs. n. 152/2006, dai seguenti atti:*

- a) la Ricognizione delle infrastrutture, che, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al Gestore del Servizio Idrico Integrato, precisandone lo stato di funzionamento;*
- b) il Programma degli Interventi (PdI), che individua le attività di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione. Il Programma degli Interventi, commisurato all'intera gestione e redatto anche tenendo conto delle indicazioni in merito fornite dall'AEEGSI, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione;*
- c) il Modello gestionale ed organizzativo, che definisce la struttura operativa mediante la*

*quale il Gestore assicura il servizio allutenza e la realizzazione del Programma degli Interventi;*

*d) Il Piano Economico-Finanziario (PEF), che . nellambito del piano tariffario redatto secondo le forme e le modalità definite dallAEEGSI . prevede con cadenza annuale e per tutto il periodo di affidamento, lfondamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto, i proventi da tariffa, nonché i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario, come risultanti dallapplicazione dei criteri stabiliti dal vigente Metodo Tariffario adottato dallAEEGSI. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi di tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano . composto anche da stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario . così come redatto, deve prevedere il raggiungimento dellquilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati. Tale piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dallstituto di credito stesso e iscritte nellalbo degli intermediari finanziari o da società di revisione.*

*2. LAGA assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per lapprovazione del Piano dAmbito, i documenti che lo compongono siano tra loro coerenti.*

*3. LAGA assicura che, allinizio e per tutta la durata dellaffidamento, le previsioni della presente Convenzione consentano nel loro complesso di perseguire lobiettivo di raggiungimento dellquilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza+*

## **ART. 12 È Modifica dellArt. 12 (ÍProgramma pluriennale degli interventiÍ) della Convenzione**

Sia nella rubrica dellart. 12 che nellintero articolo viene espunta la parola %pluriennale+

Al comma 1 dellart. 12 il periodo %di cui allallegato 2. c) al presente atto+ viene sostituito con il

seguito: ~~di cui al precedente art. 10, nello specifico ad eseguire gli interventi in modo puntuale nell'orizzonte temporale stabilito di volta in volta dall'AGEAS~~

**ART. 13 È Modifica dell'art. 13 (I Controlli tecnici e contabili. Ispezioni) della Convenzione**

I commi 2 e 4 dell'art. 13 sono soppressi.

**ART. 14 È Modifica dell'art. 19 (I Altri Servizi) della Convenzione**

Al comma 2 il richiamo al comma 5, lettera c), dell'art. 113 del D. Lgs. n. 267/2000 deve intendersi sostituito dal richiamo alle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di affidamento ~~in house providing~~

**ART. 15 È Modifica degli artt. 24 (I Varianti al programma degli interventi) e 25 (I Programmazione degli interventi del Piano d'Ambito) della Convenzione**

Gli articoli 24 (~~Varianti al programma degli interventi~~) e 25 (~~Programmazione degli interventi del Piano d'Ambito~~) della Convenzione si applicano per le parti non in contrasto e in quanto compatibili con il contenuto dei nuovi articoli 10, 11 e 11 bis della Convenzione introdotti con il presente atto di adeguamento.

**ART. 16 È Soppressione Capo III (I Tariffa del Servizio Idrico Integrato) della Convenzione**

Atteso quanto già disciplinato dal nuovo art. 10 della Convenzione, il capo III (~~Tariffa del Servizio Idrico Integrato~~) della Convenzione, costituito dagli articoli 37, 38, 39 e 40, è interamente soppresso.

**ART. 17 È Modifica dell'art. 46 (I Carta del Servizio Idrico Integrato) della Convenzione**

Alla fine del comma 2, dopo le parole ~~le loro successive modifiche ed integrazioni~~, è aggiunto:

~~nonché alla regolazione dell'AGEAS~~

**ART. 18 È Modifica dell'art. 53 (I Disciplinare per la revisione della Tariffa e del Piano d'Ambito) della Convenzione**

L'art. 53 della Convenzione è soppresso.

**ART. 19 È Modifica dell'art. 56 (I Controlli dell'Autorità d'Ambito) della Convenzione**

Nel comma 2 deve ritenersi soppresso il seguente riferimento normativo: *“ai sensi degli artt. 8 e 9 del Metodo Normalizzato di cui al DM LL.PP. 1 agosto 1966”*.

**ART. 20 È Modifica dell'art. 57 (Í Comunicazioni dati sul servizioÎ ) della Convenzione**

Nel comma 2 deve ritenersi soppresso il seguente riferimento normativo: *“ad integrazione e chiarimento dei contenuti degli artt. 8 e 9 del Metodo Normalizzato di cui al DM LL.PP. 1 agosto 1966”*.

Nel comma 3 il riferimento al *“Comitato per la Vigilanza sull'uso delle risorse idriche e all'Osservatorio dei Servizi Idrici”* deve intendersi sostituito dal riferimento all'attuale ente competente in materia di S.I.I.: *“AEEGSI”*.

**ART. 21 È Modifica dell'art. 59 (Í Verifica del mantenimento dell'attività prevalenteÎ ) della Convenzione**

Il richiamo al comma 5, lettera c), dell'art. 113 del D. Lgs. n. 267/2000 deve intendersi sostituito dal richiamo alle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di affidamento *“a house providing”*.

**ART. 22 È Modifica dell'art. 60 (Í Vendita acqua all'ingrosso a soggetti extra AmbitoÎ ) della Convenzione**

L'art. 60 viene integralmente così sostituito:

*“1. L'EGA provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria, previsti dalla pertinente regolazione, anche in relazione ai grossisti operanti nel territorio di propria competenza. Si applicano, anche in tali fattispecie, le norme e le procedure relative alla predisposizione tariffaria previste dalla regolazione dell'AEEGSI, ivi comprese le conseguenze in caso di inadempimento degli obblighi previsti in capo al grossista e all'EGA.”*

*2. Il Grossista eroga i propri servizi alle condizioni economiche determinate dall'EGA in attuazione dei provvedimenti dell'AEEGSI e nel rispetto delle deliberazioni di quest'ultima e della presente Convenzione.”*

3. Laddove un Gestista eroghi servizi a diversi soggetti gestori, operanti in una pluralità di A.T.O., provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria IREGA nel cui territorio è localizzato l'impianto, previo parere, da rendere entro 30 (trenta) giorni, dell'IRGA competente per il gestore servito. Decorsi 30 (trenta) giorni senza che il parere sia stato reso, l'IRGA competente procede.

**ART. 23 È Modifica dell'Art. 61 (Í Tariffe relative alle forniture idriche di interscambio tra GestoriÍ ) della Convenzione**

Alla fine del comma 1, dopo le parole *rischio d'impresa*, è aggiunto:

*nel rispetto delle norme e delle procedure relative alla predisposizione tariffaria previste dalla regolazione dell'IRGS*.

**ART. 24 È Modifica dell'Art. 62 (Í Spese funzionamento AutoritàÍ ) della Convenzione**

Nel comma 2:

- devono ritenersi espunti il penultimo e l'ultimo periodo, ovvero da *l'Autorità d'Ambito si riserva [õ ]* sino a *aggiornamento della tariffa*;

- dopo le parole *servizio Idrico Integrato*, è aggiunto: *ed è fissata nella misura massima delle disposizioni in materia dell'IRGS*.

**ART. 25 È Modifica dell'Art. 64 (Í Restituzione di opereÍ ) della Convenzione**

Nel comma 3:

- alla lettera b) del primo periodo **le parole *contabile residuo* vengono soppresse e sostituite dalle seguenti *di subentro* e le parole *al netto dei relativi contributi ricevuti da terzi* sono soppresse e sostituite dalle seguenti *regolatorie*;**

- devono ritenersi espunti il penultimo e l'ultimo periodo, ovvero da *l'Autorità d'Ambito potrà prevedere [õ ]* sino a *consegna dei beni all'Autorità d'Ambito*, in quanto ora diversamente regolati dal così come sopra modificato ed integrato art. 6 della Convenzione (*Durata, modifica e cessazione dell'affidamento*).

**ART. 26 È Reviviscenza e modifica dell'Art. 65 (Í Garanzia fidejussoriaÍ ) della Convenzione**

Le parti danno atto che, attese le disposizioni dell'AEEGSI, riprende piena efficacia tra le stesse il soppresso art. 65 in materia di garanzia fidejussoria.

Lo stesso, peraltro, viene così modificato:

- il comma 1 viene così sostituito: *«A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con la presente Convenzione il Gestore rilascia idonea garanzia mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa per un importo pari al 5% della somma degli interventi previsti nel Piano Quadriennale per il biennio successivo all'ultimo adeguamento tariffario, in base alle disposizioni di legge»;*

- al comma 2 il richiamo al D. Lgs. n. 163/2006 viene sostituito dal richiamo al D. Lgs. n. 50/2016;

- al comma 4 le parole *«entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione scritta dell'Autorità d'Ambito»* sono sostituite da *«entro il termine perentorio di sessanta (60) giorni dalla comunicazione scritta dell'AGA, pena la risoluzione del contratto dopo tre (3) mesi di messa in mora senza esito»*

- dopo il comma 4 vengono inseriti i seguenti commi:

*«Il Gestore si impegna a dare comunicazione all'AGA del rinnovo di detta fideiussione ovvero a consegnare la fideiussione sostitutiva entro e non oltre due (2) mesi precedenti la relativa data di scadenza.»*

*6. La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge»*

#### **ART. 27 È Modifica dell'art. 70 (Í Penalità ) della Convenzione**

*Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 70 le parole **«ad alla remunerazione del capitale percepite in tariffa, con le modalità stabilite nel documento di cui all'art. 53»** vengono soppresse.*

Visto l'art. 34 allegato A della delibera AEEGSI n. 664/2015/R/IDR il comma 8 viene così sostituito:

*«Salvo il caso previsto nel precedente comma 2, le penalità di cui al presente articolo saranno corrisposte dal Gestore mediante pagamento diretto delle stesse entro 30 (trenta) giorni dal*

*ricevimento del provvedimento di applicazione+.*

Dopo il comma 12 vengono inseriti i seguenti nuovi commi:

*13. L'EGA comunicherà all'EEGSI le penali applicate al Gestore nei casi di cui al comma 1, per le successive determinazioni di competenza.*

*14. L'EGA è altresì tenuto a segnalare all'EEGSI, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.*

#### **ART. 28 - Modifica dell'art. 75 (I Provvedimenti dell'A.E.E.G.Î) della Convenzione**

Atteso quanto disciplinato ex novo dall'art. 10 della Convenzione, l'art. 75 della medesima, introdotto con deliberazione dell'EGA n. 2 del 24.04.2013, è soppresso.

#### **ART. 29 - Richiamo**

Per quanto non espressamente modificato ed integrato dal presente atto, vale quanto già stabilito tra le parti con la Convenzione in essere sottoscritta il 29.05.2008, così come successivamente modificata con deliberazioni dell'Ente di Governo n. 7 del 15.10.2010, n. 5 del 23.12.2011 e n. 7 del 28.03.2014, atti tutti ivi integralmente richiamati.

Si allega al presente atto:

1. planimetria riconfigurazione perimetro A.T.O. Veneto Orientale+ con evidenziato territori c.d. sub-ambito sinistra Piave+e territori c.d. sub-ambito destra Piave+

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Ente di Governo dell'Ambito  
Consiglio di Bacino Veneto Orientale+

Il \_\_\_\_\_

(\_\_\_\_\_)

\_\_\_\_\_

Per il Gestore

Piave Servizi S.r.l.

Il Presidente

(\_\_\_\_\_)

\_\_\_\_\_

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ASSEMBLEA D'AMBITO PROT. N. 514 DEL 20.06.2016**

**OGGETTO: Atto di adeguamento della convenzione tra il Consiglio di Bacino "Veneto Orientale" e la società di gestione del servizio idrico integrato Piave Servizi s.r.l. ai sensi e per gli effetti della deliberazione AEEGSI n.656/2015/IDR.. Approvazione.**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il sottoscritto Bruno Palmieri Vice Direttore;

**Vista** la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

**Visto** l'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Esprime parere:

**FAVOREVOLE**

Conegliano, 20.06.2016

IL VICE DIRETTORE  
F.to Bruno Palmieri

Il presente processo verbale, viene chiuso e firmato a termini di legge dal Presidente e dal Direttore.

IL PRESIDENTE  
(F.to Ing. Fabio Vettori)

IL DIRETTORE  
(F.to Dr. Agostino Battaglia)

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Attesta il sottoscritto che copia del presente verbale sarà pubblicata all'Albo del Consiglio di Bacino Veneto Orientale Ambito Territoriale Ottimale per il servizio idrico integrato il giorno **01 LUG. 2016** vi rimarrà affissa per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 2° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Conegliano, **01 LUG. 2016**

IL VICE DIRETTORE  
(F.to Bruno Palmieri)

---

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Conegliano, **01 LUG. 2016**

IL VICE DIRETTORE  
(Bruno Palmieri)



---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'  
(Art. 134 D.Lgs., 3° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata all'Albo del Consiglio di Bacino Veneto Orientale Ambito Territoriale Ottimale per il servizio idrico integrato per 15 (quindici) giorni consecutivi, divenendo esecutiva il **11 LUG. 2016**

Conegliano, **16 LUG. 2016**

IL VICE DIRETTORE  
(Bruno Palmieri)

